

REGOLAMENTO (CE) N. 3253/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda le misure di sostegno dei prodotti locali a favore delle isole minori del Mar Egeo nei settori degli ortofrutticoli e dei fiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2019/93 ha instaurato un regime d'aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative a favore delle isole minori del Mar Egeo nel settore ortoflorofrutticolo; che è opportuno prevederne le modalità d'applicazione, che devono comprendere la determinazione dei lavori che possono essere previsti dai programmi di iniziative, la definizione delle azioni da considerare nel quadro dell'assistenza tecnica alle organizzazioni dei produttori, la procedura di approvazione dei programmi di iniziative e il controllo della loro realizzazione;

considerando che è opportuno stabilire le sanzioni applicabili in caso di frode;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I programmi di iniziative di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93 mirano all'incremento e/o alla diversificazione della produzione e/o al miglioramento della qualità degli ortofrutticoli e dei fiori dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, ad eccezione delle patate destinate al consumo designate dai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, delle patate da semina designate dal codice NC 0701 10 00 e dei pomodori designati dal codice 0702.

I programmi riguardano una o più delle azioni seguenti:

- sviluppo della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture;
- miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e un adattamento alle condizioni ambientali e alla domanda del mercato;

- introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali;
- introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca.

Articolo 2

La maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è concessa se il programma di iniziative:

- è presentato da un'associazione o un'organizzazione di produttori riconosciute a titolo del regolamento (CEE) n. 1360/78⁽²⁾ e, rispettivamente, (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽³⁾, e
- è concepito ed attuato con l'assistenza o l'inquadramento di tecnici specializzati nelle produzioni in questione e che non siano membri di detta associazione o organizzazione. L'assistenza riguarda, in particolare, uno dei seguenti obiettivi:
 - orientamento delle produzioni,
 - scelta delle varietà più adatte,
 - tecniche colturali adeguate alle produzioni e alle condizioni locali.

Articolo 3

1. I progetti di programmi di iniziative sono presentati ogni anno ai servizi designati delle competenti autorità, entro una data da essi determinata, conformemente al modello di cui all'allegato I e sono accompagnati da tutte le informazioni richieste o utili.

2. I servizi competenti accertano:

- la conformità del programma di iniziative agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e alle disposizioni del presente regolamento;
- la coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la congruità delle stime e del piano di finanziamento, nonché la programmazione dell'esecuzione,
- l'esattezza delle informazioni fornite.

I servizi competenti effettuano tutti i controlli necessari, compresi eventualmente controlli in loco.

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.